



Comune di Montemaggiore al Metauro

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Amministrativo

Polizia Municipale - Commercio

ORDINANZA N. 27
DEL 15/12/2009

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI D'APERTURA E
DEL CALENDARIO DELLE FESTIVITA' PER LE ATTIVITA'
COMMERCIO AL DETTAGLIO - ANNO 2010.

IL SINDACO

Visto l'art. 50, 7° comma, del DLgs. 18 agosto 2000 n°267;

Visti gli artt. 11, 12, 13 e 22/3° comma del D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 114;

Visto l'art 55 della L. R. n° 27 del 10.11.2009- Testo unico in materia di commercio;

Visto lo Statuto Comunale- art.23;

Preso atto della seduta dell'apposito tavolo tecnico con gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art 55 della Legge Regionale n° 27 del 10.11.2009, tenutosi a Saltara in data 10.12.2009;

Considerato, altresì, che in questo Comune non sono presenti attività commerciali nel Centro Storico e pertanto non è necessario suddividere il territorio in zone;

Vista la deliberazione n° 7 del 11.3.03 con cui il Consiglio Comunale ha emanato gli indirizzi per l'applicazione dei criteri in materia di orari di vendita al dettaglio degli esercizi commerciali e considerato gli stessi confermabili anche per l'anno 2010;

Considerato che:

- 1) è opportuno, come emerso nel corso della seduta del citato tavolo tecnico, rendere flessibile, pur se in parte minima, la scelta delle giornate delle aperture festive al fine di consentire ai singoli esercenti di usufruire dell'apertura festiva anche in alcune occasioni da essi ritenute particolarmente adatte alle esigenze di una economica gestione della propria azienda nonché di garantire a tutti gli operatori commerciali ed ai loro dipendenti la possibilità di programmare le loro attività in maniera adeguata ai loro impegni personali e famigliari, è necessario fare obbligo ai titolari degli esercizi commerciali interessati ad usufruire della predetta flessibilità, di comunicare al Comune con congruo anticipo le giornate festive in cui intendono effettuare l'apertura e le giornate festive in cui intendono effettuare la chiusura compensativa e di assicurare un'adeguata informazione al personale dipendente e alle loro organizzazioni sindacali. Nella stessa seduta è stato deciso di sperimentare nel 2010 un periodo di apertura serale fino a mezzanotte, il mercoledì, derogando anche al limite delle tredici ore giornaliere.
- 2) Le presenti disposizioni sono emanate al fine di armonizzare gli orari delle attività di commercio di vendita al dettaglio, alle esigenze ed abitudini dei consumatori ed esercenti, nel territorio comunale;
- 3) Le disposizioni, presenti, si applicano a tutte le attività di vendita al dettaglio sia su aree private che pubbliche, compresa la vendita dei propri prodotti effettuata da artigiani, pescatori, ed altre categorie di produttori, ad esclusione degli imprenditori agricoli se iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93.

Ritenuto, quindi, opportuno aggiornare per l'anno 2010 l'elenco dei giorni e le modalità in cui gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura festiva e infrasettimanale;

ORDINA

a) ORARIO GIORNALIERO ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA.



Comune di Montemaggiore al Metauro

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Amministrativo

Polizia Municipale - Commercio

Salvo quanto disposto in merito alla chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, gli esercizi di commercio al dettaglio su aree private, possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana **dalle ore sette alle ore ventidue**, intesa come facoltà oraria massima praticabile. Nel rispetto dei termini suindicati, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il **limite delle tredici ore giornaliere**.

E istituita la facoltà di apertura nel periodo dal 7 luglio al 11 agosto nella giornata del mercoledì fino alle ore 24,00 in deroga anche al limite orario giornaliero delle tredici ore

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura dell'esercizio mediante cartelli od altri idonei ed inequivocabili strumenti, visibili anche dall'esterno.

b) GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE.

Gli esercizi di commercio al dettaglio su aree private, su tutto il territorio comunale, osservano la **chiusura domenicale e festiva. Possono derogare a tale obbligo nelle date e limiti sottoindicati:**

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
3	28	21		2		11			3	14	5
6		28		9		18			10	21	8
10				16					31	28	12
				23							19
				30				30			
										Tot annuo	24

Ai singoli esercenti è consentito di effettuare nel corso dell'anno 2010 l'apertura in altre quattro giornate festive da compensare con la chiusura in quattro giornate festive già comprese nell'elenco sopra riportato, da indicare a propria scelta mediante comunicazione scritta da inviare al Comune, ai fini della vigilanza, entro il 31.01.2010;

In caso di più di due festività consecutive, è consentita, comunque, l'apertura antimeridiana in una delle giornate festive, a scelta degli esercenti con attività prevalente nel settore alimentare che non può tuttavia coincidere con i giorni del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° Maggio e 25 e 26 dicembre nei quali va osservata comunque la chiusura totale.

c) CHIUSURA INFRASETTIMANALE.

La chiusura infrasettimanale di mezza giornata è facoltativa.

Gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio non hanno l'obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale fermo restando quanto sopra previsto per le giornate domenicali e festive. L'esercente che decide di effettuarla, è tenuto a renderlo noto al pubblico mediante cartelli od altri idonei ed inequivocabili strumenti.

d) DISAPPLICAZIONI.

Le disposizioni suindicate non si applicano alle rivendite dei generi di monopolio e di giornali e riviste.



Comune di Montemaggiore al Metauro

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Amministrativo

Polizia Municipale - Commercio

Non si applicano inoltre agli esercizi specializzati nella vendita dei prodotti sottoelencati, qualora sia svolta in maniera esclusiva e/o prevalente, dimostrata mediante autocertificazione trasmessa preventivamente all' ufficio commercio comunale:

- gelateria;
- gastronomia;
- rosticceria;
- pasticceria;
- bevande;
- fiori, piante e articoli da giardinaggio;
- mobili;
- libri;
- dischi, nastri, stampe e supporti multimediali in genere di suoni ed immagini;
- opere d'arte;
- oggetti di antiquariato;
- artigianato locale

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura dell'esercizio mediante cartelli od altri idonei ed inequivocabili strumenti.

e) ORARI ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.

Si applicano gli stessi tempi di cui ai punti precedenti con il divieto di esercitare la vendita itinerante nel periodo 1° giugno-31 agosto dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Tale limite temporale deve essere rispettato anche dai produttori in genere e imprenditori agricoli. Il commercio su aree pubbliche per i soli generi di "cianfrusaglie, giocattoli a poco prezzo, semi da masticare, cocomeri, meloni, frutta di stagione, porchetta e simili prodotti" è consentito anche nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali non indicati nell'elenco suindicato con esclusione dei giorni 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° Maggio, Natale e 26 dicembre, nei quali si osserva la chiusura totale.

f) CHIUSURA INFRASETTIMANALE.

La chiusura infrasettimanale di mezza giornata è facoltativa.

Gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio non hanno l'obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale fermo restando quanto sopra previsto per le giornate domenicali e festive. L'esercente che decide di effettuarla, è tenuto a renderlo noto al pubblico mediante cartelli od altri idonei ed inequivocabili strumenti.

g) DISAPPLICAZIONI.

Le disposizioni suindicate non si applicano alle rivendite dei generi di monopolio e di giornali e riviste.

Non si applicano inoltre agli esercizi specializzati nella vendita dei prodotti sottoelencati, qualora sia svolta in maniera esclusiva e/o prevalente, dimostrata mediante autocertificazione trasmessa preventivamente all' ufficio commercio comunale:

- gelateria;
- gastronomia;
- rosticceria;
- pasticceria;
- bevande;
- fiori, piante e articoli da giardinaggio;



Comune di Montemaggiore al Metauro

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Amministrativo

Polizia Municipale - Commercio

- mobili;
- libri;
- dischi, nastri, stampe e supporti multimediali in genere di suoni ed immagini;
- opere d'arte;
- oggetti di antiquariato;
- artigianato locale

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura dell'esercizio mediante cartelli od altri idonei ed inequivocabili strumenti.

h) ORARI ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.

Si applicano gli stessi tempi di cui ai punti precedenti con il divieto di esercitare la vendita itinerante nel periodo 1° giugno-31 agosto dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Tale limite temporale deve essere rispettato anche dai produttori in genere e imprenditori agricoli. Il commercio su aree pubbliche per i soli generi di "cianfrusaglie, giocattoli a poco prezzo, semi da masticare, cocomeri, meloni, frutta di stagione, porchetta e simili prodotti" è consentito anche nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali non indicati nell'elenco suindicato con esclusione dei giorni 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 Maggio e Natale, nei quali si osserva la chiusura totale.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sito internet.

Ogni provvedimento adottato in precedenza in materia di orari decade di validità con l'entrata in vigore del presente provvedimento.

Gli uffici e servizi di vigilanza sono tenuti ad osservare ed a far osservare le norme contenute nei presenti criteri e nelle ordinanze emanate sulla base dei medesimi.

A chiunque violi le disposizioni delle ordinanze in materia di orari delle attività commerciali si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 22, terzo comma, e art. 29, secondo comma del D.lgs. 114/1998 e Legge Regionale n° 27 del 10.11.2009).

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento valgono le disposizioni di cui alla normativa vigente. .

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990. n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Marche, ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 15/12/2009

IL SINDACO
(Verdini Tarcisio)

RESP. PROCEDIMENTO
(Balestrieri Paolo)